



IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE

Il GOP d.ssa Francescaromana Puglisi, esaminati gli atti del procedimento iscritto al
N. 2964/25 del Registro Generale

TRA

██████████ (C.F. ██████████), cod. CUI ██████████ - id
VESTANET ██████████, nata il ██████████ in ██████████ Nigeria, rappresentata
e difesa dall'avv. Giulia Vicari giusta procura in atti;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *p.t.*, C.F. 97149560589,
domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA,
Via Don Luigi Sturzo 142;

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**;

ha emesso il seguente

DECRETO

In data 14/02/2017 ██████████, nata il ██████████ in ██████████,
Nigeria, presentava la sua prima domanda di protezione internazionale presso la
Questura di Cremona (██████████), e in data 31/07/2018 la Commissione territoriale
di Brescia decretava una sospensione per allontanamento, considerato il suo volontario

abbandono del centro di accoglienza dov'era ospite. In seguito, la richiedente formalizzava una nuova richiesta d'asilo mediante presentazione dell'apposito modello C3; successivamente veniva sentita nelle date del 20/03/2025 e del 03/04/2025 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania. In quella sede la richiedente asilo riferiva di essere cittadina della Nigeria, appartenente all'etnia Benin e di fede cristiana; di aver completato dodici anni di istruzione e in seguito di aver lavorato presso un negozio di parrucchiera. Aggiungeva che la sua famiglia comprende la madre e due sorelle, mentre il padre è deceduto; di non essere sposata, ma convivente con il partner [REDACTED], nato in Nigeria il [REDACTED] [REDACTED], anch'egli richiedente e dal quale ha avuto un figlio, [REDACTED] [REDACTED], che attualmente si trova con loro in Italia; di avere anche un altro figlio, frutto di una relazione precedente avuta in Nigeria. Riferiva di aver lasciato la Nigeria a causa di gravi difficoltà economiche, dovute alla necessità di curare il padre malato, per il quale non poteva sostenere le spese mediche, e, su consiglio di un'amica, aveva accettato un'offerta di lavoro apparentemente lecita in Europa da parte di una donna di nome Sharon, che si era offerta di anticipare il denaro necessario per le cure del padre in cambio di lavoro subordinato; di essere stata costretta, prima di partire, a sottoporsi a un rito juju, finalizzato a vincolare il debito e la fedeltà nei confronti della madame; di essere stata prelevata, nel 2016, dal fratello di Sharon e portata in Libia, dove è stata arrestata dalla polizia locale e detenuta per alcuni mesi; che successivamente Sharon pagava per la sua liberazione, e veniva trasferita in una connection house, dove una donna di nome Mama Aisha l'avvertiva che avrebbe dovuto prostituirsi per saldare il debito contratto; che, nonostante avesse cercato aiuto da Sharon, quest'ultima le confermava l'obbligo di seguire le indicazioni di Aisha; che quindi iniziava a prostituirsi; che dopo circa quattro mesi veniva imbarcata e trasferita in Italia, dove arrivava nel novembre 2016; che, accolta in un centro di accoglienza, era poi prelevata da Sharon e portata in una casa a Bergamo, dove le era imposto di continuare a prostituirsi per estinguere un debito di 30.000 euro; che scopriva che il salone promesso non esisteva; che, risparmiato un po' di denaro, riusciva a fuggire e si trasferiva a Milano da dove, grazie all'aiuto di un connazionale, partiva per la Germania, dove presentava una domanda di asilo e incontrava il suo attuale compagno;

che, a seguito del rigetto della domanda in Germania, entrambi tornavano in Italia, dove formalizzavano una nuova richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Genova.

Con provvedimento ID Rif. n. [REDACTED], reso nella seduta del 17/07/2025 e notificato il 30/07/2025, la Commissione Territoriale di Catania rigettava la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo non accettate le vicende poste a fondamento della domanda di protezione internazionale e non accettato il timore manifestato in caso di rientro. In particolare, la Commissione sottolineava come le dichiarazioni afferenti alla relazione sentimentale della donna con l'attuale compagno, tale [REDACTED], suscitassero numerose perplessità, poiché entrambi avevano fornito risposte vaghe ed evasive sul passato dell'uomo e sulla reale natura del loro legame, nonostante la relazione sociale redatta dal centro d'accoglienza rilevi comunque un buon legame di coppia e una buona gestione condivisa del figlio minore. Altresì, a parere dell'Autorità amministrativa, il timore di subire minacce o pericoli da parte della "madame" è giudicato infondato e non credibile, posto che, a distanza di anni, non è mai accaduto nulla di male ai suoi familiari rimasti nel paese di origine, e, soprattutto, né i parenti, né la richiedente hanno mai presentato denuncia nei confronti di questa donna per i fatti narrati. Ancora, la Commissione osserva che ad oggi la presenza di un compagno e di un figlio nella vita della richiedente costituiscono una rete di supporto, volta a ridurre il rischio di una sua nuova inclusione in circuiti criminali. L'Autorità amministrativa evidenziava, dunque, come le dedotte dichiarazioni non solo non potessero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951, giacché la richiedente non aveva fornito elementi specifici per ritenere che ella potesse rimanere vittima di persecuzione diretta e personale per uno dei motivi indicati dall'art. 8 del d.lgs. 251/2007, ma come, altresì, le stesse non importassero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave così come definito dalle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. Secondo la Commissione territoriale, inoltre, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel Paese di provenienza della ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria. L'Autorità competente concludeva, pertanto, decidendo di non riconoscere la

protezione internazionale, rigettando la domanda dell'istante e non ravvisando, inoltre, i presupposti di cui all'art.19, commi 1 e 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998, ess.mm.ii., per il riconoscimento della protezione speciale e la conseguente trasmissione degli atti al Questore ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 ess.mm.ii.

L'Autorità competente attestava, altresì, l'obbligo di rimpatrio e conseguentemente, ai sensi dell'art. 13, comma 13 e 14 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'aquis di Schengen, prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell'Interno.

Con ricorso depositato il 03/08/2025, [REDACTED] impugnava il suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale, vale a dire lo status di rifugiato, o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lett. a), b), c) del D.lgs., 251/07 o, in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania, seppur ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace.

Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, emetteva il visto in data 06/08/2025.

Il Collegio delegava un Giudice onorario per l'audizione del richiedente asilo e all'udienza del 27/05/2026, la ricorrente compariva personalmente e, con il supporto di un mediatore, riferiva quanto segue: *“Ho lasciato la Nigeria perché mi era stato detto che sarei potuta venire in Italia per lavorare in un negozio di parrucchiere. Io lavoravo già in un negozio di parrucchiere, ed una mia cliente mi ha detto che aveva un negozio di parrucchiere in Italia e veniva in Nigeria in vacanza e che avrebbe potuto aiutarmi a fare lo stesso lavoro da lei in Italia. Io non l'avevo presa sul serio, ma dopo un paio di giorni è ritornata e me l'ha detto di nuovo ed in particolare ha aggiunto che cercava qualcuno che la aiutasse a gestire il negozio in Italia. Ne ho parlato con la mia famiglia e mia madre mi ha chiesto se non fosse un imbroglio; alla terza volta che*

me l'ha detto, io ho risposto che non avevo i soldi per il viaggio e lei mi ha risposto che me li avrebbe anticipati lei e poi glieli avrei restituiti quando avrei cominciato a lavorare. E' successo nel 2015 ed io sono arrivata in Italia il 6 novembre 2016. La signora voleva conoscere mia madre, gliel'ho presentata e poi ha voluto che io giurassi con il juju che avrei restituito le somme che mi anticipava e che non le avrei mai rubato soldi né parlato con qualcuno perché si sarebbe ripercosso su di me. La signora è venuta a prendere a casa me e mia madre, che doveva essere presente, ci hanno portato in una stanza di una grande casa, lì c'era un vecchio uomo dipinto agli occhi ed al petto di rosso, lui mi ha detto di giurare e mi ha dato un oggetto da tenere in mano. Poi mi hanno dato qualcosa da bere e mi hanno chiesto di andare in bagno e depilarmi e mi hanno tagliato le unghie, tutto è stato riposto in un sacchetto che ha preso l'uomo. Mia madre era rimasta fuori dalla stanza e non ha assistito. Dopo il rito la signora ci ha riaccompagnato a casa e mi ha detto che avrei avuto una settimana di tempo per partire ed infatti la domenica, al trascorrere della settimana, è tornata con un passaporto asseritamente valido fino alla Libia. Mi ha lasciato alla fermata del bus, non mi ha seguito e mi ha detto che in Libia ci sarebbe stato qualcuno ad aspettarmi. Mia madre le aveva chiesto dove avrei abitato in Italia, e lei le ha risposto che avrei abitato in una casa. Ho preso l'autobus da sola e siamo arrivati ad Agades, in un ghetto, ed una persona ha prelevato me e gli altri passeggeri con un truck, dove mi hanno rubato il telefono, e siamo arrivati in Niger e poi al confine con la Libia, a Saba, dove sono rimasta 3 giorni e poi qualcuno mi ha prelevato ed accompagnato in Libia in macchina e condotto in una grande casa dove c'erano tante altre donne. La proprietaria della casa mi ha detto che avrei dovuto attraversare il mediterraneo che però al momento non era percorribile e che per il momento quindi sarei rimasta lì con cibo, alloggio ed il necessario. Era una casa di prostituzione e dopo una settimana mi è stato chiesto di prostituirmi ed ho dovuto accettare perché non mi avevano più dato da mangiare, dopo la prima settimana, e non si poteva scappare. Io avrei voluto telefonare alla donna che avevo conosciuto, ma non mi è stato consentito. Ci sono rimasta circa uno o due mesi, e poi c'è stata una retata della polizia e ci ha portato tutte in prigione, e sono stata liberata dalla proprietaria della casa, ci sono rimasta una o due settimane, sono stata violentata, non mi davano da mangiare. Quando sono

uscita la signora mi ha portato sulla riva per farmi imbarcare e ci sono rimasta un mese, poi abbiamo attraversato. La signora mi ha detto che avrei dovuto contattarla una volta arrivata in Italia perché mi avrebbe fatto andare in una casa. Quando sono arrivata a Reggio Calabria mi hanno portato in una casa famiglia a Cremona, ero senza telefono, ci sono rimasta due settimane ed ho telefonato a mia madre tramite il telefono di una persona che mi ha lasciato il telefono con una sim card. Ho chiamato quella donna che mi aveva detto la signora di chiamare, è venuta a prendermi e mi ha portato a Bergamo a casa sua dove sono rimasta 3 giorni ed io ancora pensavo ci sarebbe stato un salone di parrucchiere, ma invece lei mi ha chiesto 13.000,00 e mi ha chiuso in una stanza ed il suo uomo con lei mi hanno picchiato. Mi hanno costretto a prostituirmi e se non guadagnavo mi maltrattavano. Dopo 3 mesi sono scappata, ho chiesto a qualcuno dove fosse la stazione, sono arrivata a Milano e lì ho incontrato un nigeriano senza documenti e con un passaporto di un'altra persona mi ha pagato il biglietto fino alla Germania, Monaco, perché temevo la polizia. Lì sono rimasta 6/7 anni. Sono tornata in Italia perché in Germania mi avevano detto che mi avevano preso le impronte qui, lì avevo chiesto la protezione e mi hanno detto che era competente l'Italia. In Nigeria ho un figlio che adesso ha 16 anni. Adesso vivo a Tusa nel centro di accoglienza con mio marito e nostro figlio. Ho paura della donna che mi ha fatto fare il juju in Nigeria, se dovessi tornare lì, visto che hanno conservato unghie e peli miei".

A tale udienza il procuratore chiedeva che la causa venisse decisa e a quel punto il Giudice istruttore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione. Interveniva frattanto il DL n. 100/2026, in vigore dal 12 giugno 2026, convertito in legge dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2026, n. 145](#), il cui art. 16 prevede l'istituzione, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, di un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del citato DL n. 13/2017, conv. dalla legge n. 46/2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026, da definirsi in composizione monocratica e non più collegiale. Costituito pertanto l'ufficio per il processo "stralcio" all'interno di

questa sezione specializzata con DPT n. 51/2026, il presente procedimento viene definito, acquisite le necessarie informazioni, in composizione monocratica.

Orbene, si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione dello straniero, articolato su tre misure: il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione complementare, già denominata umanitaria. Le prime due forme di protezione trovano fonte diretta nelle normative internazionali ed europee e costituiscono la vera e propria “protezione internazionale”, mentre la terza è un istituto riconducibile a previsioni dell’ordinamento interno.

In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato (art. 7), e 2) del diritto alla protezione sussidiaria (art. 14), in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una

persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese". L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i "danni gravi", considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione e del danno grave rilevante ai fini della protezione sussidiaria), l'art. 5 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della "persecuzione" sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione. La giurisprudenza di legittimità ha, a tal proposito, specificato che le liti tra privati non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007,

trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g). Infatti, perché i c.d. soggetti non statuali possano considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave occorre non solo che lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma anche che si sia al cospetto di atti persecutori o di un danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre almeno in senso lato allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all'art. 5 lettera b) del d.lgs n. 251 del 2007 (Cass. civ. 01.04.2019 n. 9043; Cass. civ. 23.10.2020 n. 23281).

Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, specificazione della medesima voce "protezione internazionale", sono, pertanto, accordati in osservanza di obblighi europei ed internazionali: il primo, per proteggere la persona da atti di persecuzione; la seconda, per evitare che questa possa subire, in caso di ritorno nel paese di origine, un grave danno, con ciò intendendosi la pena di morte o l'essere giustiziato, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) e, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può

essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.

La protezione complementare non è, invece, direttamente regolata dal diritto dell'Unione europea, che pure la contempla, rimettendo alla legislazione degli Stati membri se ed in quali termini riconoscerla (vedi, in particolare, l'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 115/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e l'art. 3 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, che consente l'introduzione o il mantenimento in vigore di disposizioni più favorevoli in ordine ai presupposti sostanziali della protezione internazionale, purché compatibili con la direttiva medesima). Si tratta di una protezione nazionale, appunto complementare rispetto alla protezione internazionale, che risponde a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura. In Italia essa è desumibile dagli artt. 19, comma 1 e 1.1., e 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultanti dalle modifiche introdotte dal decreto legge n.20 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 50 del 2023 ed è attuativa del diritto di asilo costituzionale, trovando, come la protezione nazionale, la sua fonte nell'art. 10 comma 3 Cost. (Cass. n. 30658/2018). In particolare, l'art. 19 D.lgs 286/98 non si limita a riprodurre le ipotesi convenzionali di non refoulement (previste nell'art. 33 della convenzione di Ginevra ed estese dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dall'art. 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite e dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), ma individua le condizioni di vulnerabilità tutelabili, come: • rischi di discriminazione per motivi di razza, religione, genere o politica quando non sia possibile il riconoscimento delle protezioni maggiori; • rischio di tortura o violazioni sistematiche dei diritti umani; • violazioni dei diritti umani conseguenti ad obblighi costituzionali ed internazionali (Cass. SU 935/2025). In particolare, il comma 1.1. dell'art. 19 del testo unico, vieta il respingimento, l'espulsione o l'extradizione di una persona verso altro Stato, "qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6" del medesimo d.lgs. (nel testo risultante dal decreto-legge n. 130 del 2020, convertito nella

legge n. 173 del 2020), che sono gli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Tra questi ultimi risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della Convenzione Edu, le cui norme funzionano notoriamente da parametro interposto ai fini dello stesso sindacato di conformità dell’ordinamento interno alla Carta repubblicana.

Va, quindi, chiarito che le procedure relative all’accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale deve effettuare il colloquio personale dell’interessato ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale, mentre, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, il ricorso deve essere proposto avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro; negli altri casi, il ricorso deve essere proposto avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. 17.02.2017 n. 13). Il termine per la proposizione del ricorso è di regola pari a 30 giorni dalla data di

notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero), ma il legislatore ha previsto che detti termini siano ridotti alla metà nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e) (vale a dire in caso di domanda reiterata, di domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter e di richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento (comma 2 bis dell'art. 35 bis D.- Lgs. 25 del 2008). Infine, il termine è di sette giorni nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), (vale a dire nel caso di domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera e di richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (comma 2 ter dell'art. 35 bis D.- Lgs. 25 del 2008). Va, nondimeno, osservato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza 29.04.2024 n. 11399, ha chiarito che “In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro”, come pure nel caso di pronuncia di inammissibilità a fronte di una domanda reiterata, la speciale disciplina prevista dalla legge, comprese le disposizioni relative al termine per l'impugnazione, è applicabile “solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata [...]; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria”.

L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa; inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità

giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.

Nel caso di specie la ricorrente ha sostenuto di avere diritto ad ottenere la protezione internazionale, vale a dire lo status di rifugiato, o, in subordine, la concessione della "protezione sussidiaria" o, in ulteriore subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale, stante il timore per la propria incolumità in caso di rimpatrio.

Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del *nomen iuris* indicato dalla parte. La limitazione del *devolutum* è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.

Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del

richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ. 6738/2021). L’attenuazione dell’onere probatorio significa, pertanto, che l’onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell’organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n.

22111; Cass. 14998/15). Peraltro, pur dovendosi ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19; Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19), tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, Prima Sezione, 22 novembre 2012, causa C-277/11) ha messo in luce lo stretto legame tra onere di allegazione e dovere di cooperazione in quanto “benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa”. Da ciò discende che le necessarie informazioni, specie con riferimento alle condizioni di sicurezza del paese di origine, devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA).

Ciò premesso, nella fattispecie in esame la narrazione della ricorrente, risulta credibile in quanto coerente e plausibile, sia sotto il profilo interno che esterno, rispetto a quanto emerge dal combinato disposto dei c.d. indicatori di tratta di esseri umani e dai report internazionali in materia. Essa risulta, inoltre, sufficientemente circostanziata, tale da giustificare, in ogni caso, l'applicazione del beneficio del dubbio ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007. In particolare, la condizione di soggezione psicologica al rito del “ju-ju”, l'aerea geografica di provenienza della richiedente, quanto dedotto rispetto alla madame e al viaggio in Libia trovano riscontro nei report internazionali specifici che si sono occupati della situazione della tratta di esseri umani dalla Nigeria.

Sul punto preme rilevare come secondo quanto riportato nella relazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (USDOS), che analizza la situazione della tratta degli esseri umani, la tratta delle donne assume un'importanza centrale in Nigeria, non solo verso l'esterno, ma anche internamente, in quanto la tratta entro i confini nazionali spesso rappresenta il primo passo verso la tratta transfrontaliera. Il report di USDOS evidenzia altresì nuove forme di reclutamento, in particolare in Libia

i social media, utilizzati dai trafficanti sempre per identificare e reclutare potenziali vittime. I media e le ONG segnalano reclutamenti in modo fraudolento di donne di età compresa tra i 18 e i 22 anni provenienti dall'Africa (tra cui la Nigeria), dall'Asia meridionale e dal Sud America per programmi di formazione professionale e le hanno successivamente collocate in siti di produzione di droni militari. (<https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/nigeria/>)

Sulla base di quanto rilevato da USDOS, è emerso che reti organizzate di trafficanti trasportano donne e ragazze nigeriane nelle regioni minerarie del Senegal, del Mali, del Burkina Faso e della Costa d'Avorio per sfruttarle nel traffico sessuale. In alcuni Stati, le famiglie “vendono” donne e ragazze in matrimoni forzati con uomini più anziani per ripagare i debiti familiari secondo la pratica tradizionale dei “matrimoni per denaro”, aumentando la vulnerabilità alla tratta. Gruppi criminali altamente organizzati, talvolta legati a cult o confraternite nigeriane, reclutano e sfruttano in modo fraudolento donne e ragazze nigeriane nel traffico sessuale in paesi di tutta Europa, tra cui Italia, Spagna e Regno Unito. Le confraternite nigeriane coinvolte nel traffico sessuale, come Black Axe, Supreme Viking Confraternity, Arobaga Vikings, Maphite e Eiye, stanno diventando sempre più organizzate, violente e sofisticate.⁵ Questi gruppi hanno ampliato le loro reti, collaborando con le mafie europee e altri gruppi criminali organizzati, e stanno spostando la loro attenzione verso una gamma più ampia di attività criminali, con il traffico di esseri umani che sta diventando meno centrale nelle loro operazioni.

(

I trafficanti reclutano in modo fraudolento vittime nigeriane per lavorare all'estero e successivamente le sfruttano nella servitù domestica e nel traffico sessuale in Medio Oriente e negli Stati del Golfo. (<https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/nigeria/>)

Secondo USDOS, sebbene alcune vittime della tratta sessuale arrivino in Europa credendo di dover lavorare nell'industria del sesso (commercial sex), i trafficanti le costringono a rimanere nel settore alterando le condizioni di lavoro e aumentando i loro

debiti di viaggio. (<https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/nigeria>)

Prima della partenza per lavorare all'estero, molte donne nigeriane partecipano a una cerimonia tradizionale con un sacerdote juju; alcuni trafficanti sfruttano questa tradizione come metodo di coercizione e dicono alle donne che devono obbedire ai trafficanti o una maledizione le danneggerà, scoraggiando le vittime dal cercare aiuto o collaborare con le forze dell'ordine. La povertà, la mancanza di opportunità economiche e lo sfollamento causato dall'insicurezza e dalle inondazioni estreme aumentano la vulnerabilità dei nigeriani alla tratta. (<https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/nigeria/>)

Inoltre, i trafficanti spesso minacciano le famiglie delle vittime in Nigeria per mantenere il controllo. I genitori di alcune vittime le incoraggiano a obbedire ai trafficanti e a sopportare lo sfruttamento per guadagnare denaro. (<https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/nigeria>)

Occorre ora fare un cenno alla normativa che regola la materia.

Tanto il Protocollo alla Convenzione Onu contro la criminalità organizzata del 2000, ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2006 n. 146, che la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 precisano che l'espressione "tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento può essere di diverso tipo e comprende lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento del lavoro attraverso servizi forzati, lo sfruttamento attraverso la riduzione in schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, lo sfruttamento attraverso l'espianto di organi. Si ritiene, inoltre, che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi coercitivi o fraudolenti indicati nella norma definitoria.

Anche il diritto Eurounitario si occupa della tratta, ed in particolare la Direttiva 2011/36/UE che contiene contestualmente disposizioni finalizzate alla repressione del crimine e alla prevenzione ed alla protezione delle vittime, dedicando particolare attenzione a quest'ultimo aspetto.

La Direttiva accoglie la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali citati e la precisa ulteriormente, definendola "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento".

Si definisce, inoltre, in questa Direttiva (art. 2, comma 2), per la prima volta, la "posizione di vulnerabilità", condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta. La norma afferma che per "posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima".

Si ribadisce, altresì, al comma 4, che il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nella disposizione stessa. Ciò significa che ove la vittima sia assoggettata con violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità non potrà mai parlarsi di prostituzione volontaria, il che è peraltro un coerente sviluppo di considerazioni che possono farsi sul fenomeno della prostituzione in genere. La Corte Costituzionale italiana, ad esempio, ha osservato che "nell'attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di "vendere sesso" trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali" (Corte Cost. 141/2019).

Essendo la tratta di esseri umani un fenomeno transazionale di particolare complessità, le informazioni che il giudice deve assumere ai fini di un corretto inquadramento della vicenda non possono limitarsi alle informazioni sul paese di

origine ma devono necessariamente riguardare anche i paesi di transito - come peraltro prevede del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 - e anche le informazioni sulla struttura del fenomeno, pertinenti ed adeguate ad una corretta ricostruzione dei fatti. Le informazioni appropriate ed attendibili di cui si dispone su questo fenomeno, desumibili dalle fonti normative nazionali e internazionali sopra citate, ma anche dagli studi elaborati dalle principali agenzie che si occupano di diritti umani, come le Linee guida elaborate dall'UNHCR per la identificazione delle vittime di tratta, sono da considerarsi "informazioni disponibili" di cui il giudice deve avvalersi al fine di un corretto inquadramento della fattispecie e di una corretta decisione del caso.

Le citate Linee guida UNHCR, alla cui redazione ha partecipato anche il Ministero dell'Interno, Commissione nazionale per il diritto di asilo, richiamano il dovere di procedere ad una corretta identificazione delle vittime di tratta (art. 11, par. 4 della Direttiva 2011/36/UE: Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione), anche per mezzo dei c.d. indicatori di tratta e cioè elementi e circostanze sintomatiche di una determinata situazione e condizione della persona. Gli indicatori di tratta sono stati elaborati anche sulla base di un documento ufficiale dello Stato italiano e cioè il Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, adottato il 26 febbraio 2016 dal Consiglio dei ministri in attuazione della direttiva 2011/36/UE. Essi costituiscono pertanto a tutti gli effetti informazioni di carattere generale derivanti da fonti attendibili che il giudice deve utilizzare nell'esame della domanda. Il punto di partenza è costituito, in ogni caso, dalle allegazioni della parte ricorrente, posto che anche il richiedente asilo ha il dovere di cooperare per una corretta istruzione della domanda mentre il compito del giudicante si esplica in termini di integrazione istruttoria (Cass. n. 16411/2019), trattandosi appunto di cooperazione con la parte e non di sostituzione ad essa, sicché le relative modalità di svolgimento devono essere improntate a criteri di trasparenza, di modo che la terzietà dell'organo giudicante non ne risulti compromessa (Cass. 29056/2019).

Come sottolineato dalla Suprema Corte in una pronuncia nella quale ha esaminato funditus il fenomeno della tratta in relazione alla protezione internazionale dei richiedenti asilo (Cass. civ. 12.01.2022 n. 679), nell'affrontare in sede

giurisdizionale il suddetto fenomeno deve tenersi conto che spesso le vittime della tratta, pur trovandosi in un paese diverso da quello in cui la vicenda ha avuto origine, non si sono ancora liberate dalla soggezione fisica o psicologica agli agenti persecutori e quindi possono essere restie a raccontare tutti i fatti loro accaduti, ad autoqualificarsi vittime di tratta e ad intraprendere un percorso di affrancamento.

In alcuni casi ciò potrebbe non essere ostativo al riconoscimento della protezione internazionale se i fatti narrati possono essere così qualificati - ma non modificati o integrati - dal giudice, anche tramite l'ausilio dei c.d. indicatori di tratta, e sempre che si ravvisi l'esistenza del rischio di ulteriori atti persecutori (cfr. Cassazione civile sez. I - 12/01/2022, n. 676).

La Suprema Corte, in altra recente pronuncia, ha precisato, poi, come "...il giudice, nel caso in cui le dichiarazioni della migrante possano far pensare a un'ipotesi di tratta, deve analizzare le stesse – ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, lett. c), d. lgs. 251/2007, 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, d. lgs. 25/2008 - alla luce dei criteri interpretativi indicati dall'U.N.H.C.R. nelle proprie linee guida volte all'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale, le quali costituiscono una fonte di informazione meritevole di credito utile a verificare la concordanza del racconto offerto con le precipue caratteristiche di chi si trovi in una simile situazione.", evidenziando altresì che "Le linee guida appena citate segnalano, quali "indicatori preliminari di tratta che emergono frequentemente nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale", l'esistenza di un "racconto contraddittorio o relativo a fatti che ricorrono frequentemente nelle domande di protezione internazionale a causa di una riluttanza/paura a raccontare la propria storia nella sua interezza", la presenza di un "racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita)", la "resistenza a riferire rispetto all'attuale situazione personale". La nota caratteristica delle dichiarazioni rese dalla migrante nel caso in cui sia sottoposta a tratta è, dunque, costituita dal fatto che la sua storia risulta, usualmente, contraddittoria, frammentata e spersonalizzata a causa di una latente condizione di timore. Queste caratteristiche di contraddittorietà e frammentazione costituiscono le

precipue caratteristiche del racconto di chi si trovi soggetto a tratta.” (cfr. Cass. Civ. Sez. I – ud. 30.11.2021 – pubbl. 29.12.2021, n. 41863, est. Pazzi).

Alla luce di quanto detto, appurata la credibilità dell’odierna deducente, si deve ribadire come nel narrato della stessa emergano chiari indicatori del fatto che la stessa è stata vittima di tratta sessuale.

Infatti, la ricorrente, di giovane età, proveniente da una famiglia numerosa e indigente, con un basso livello di istruzione, ha riferito della situazione di estrema povertà e di disagio sociale vissuta nel suo paese di origine, nonché dei problemi economici della famiglia; ha, quindi, ricordato il rito juju al quale è stata sottoposta, le minacce subite da parte della madame, che si era impegnata a sostenere le spese del viaggio ma l’aveva obbligata, tramite il giuramento, a restituire la cifra anticipata e a non rivelare a nessuno i termini dell'accordo, di essere stata costretta a prostituirsi.

Si deve quindi osservare che le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, pur tenendo conto che ogni caso ha le sue peculiarità e che l'esame della domanda di protezione deve condursi su base individuale, in linea generale, la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona. Inoltre essa, in genere, si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un "particolare gruppo sociale" costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile, costituendo le donne un sottoinsieme sociale di individui particolarmente vulnerabili. D'altronde, è pacifico che il reclutamento forzato o ingannevole di donne per fini di prostituzione è una forma di violenza legata al genere che sovente costituisce persecuzione. Se pertanto la persona

già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Alla luce di quanto sopra esposto, alla ricorrente può essere certamente riconosciuto lo status di rifugiato, apparendo soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg.

Non occorre esaminare, per il principio di assorbimento, le domande subordinate di protezione sussidiaria e di protezione speciale.

Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2964 – 2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) **Accoglie** il ricorso limitatamente al riconoscimento in favore di [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata il 1 [REDACTED] in [REDACTED] [REDACTED], Nigeria, e, per l'effetto, le riconosce lo status di rifugiato;
- b) **Dichiara** integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Messina, 18 settembre 2026

Il GOP

d.ssa Francescaromana Puglisi